

**Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Piazza della Resistenza – 81055 S. Maria Capo Vetere - CASERTA**

All'ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione – Via Minghetti, 10 – 00187 Roma

Alla Prefettura di Caserta

Piazza Vanvitelli – 81100 CASERTA

All' Ispettorato Generale per il PNRR- IGPNNR

Via XX Settembre, 97 00187 Roma

Al Sindaco del Comune di Santa Maria Capua Vetere

Via Albana, 85, 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Al Segretario Generale del Comune di Santa Maria Capua Vetere

Via Albana, 85, 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Al Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Santa Maria Capua Vetere

Via Albana, 85, 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

All'Assessore ai LL.PP. del Comune di Santa Maria Capua Vetere

Via Albana, 85, 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta

Via Sant'Antonio da Padova, 1, 81100 Caserta CE

All'Ordine degli Architetti della provincia di Caserta

Corso Trieste, 31, 81100 Caserta CE

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Via Venti Settembre, 5, 00184 Roma RM

Al Consiglio Nazionale degli Architetti

Via di Santa Maria dell'Anima, 10, 00186 Roma RM

TRUFFA DA UN MILIONE DI EURO AL COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

L'Arch. RICCIO, Dirigente dei Lavori Pubblici del Comune di Santa Maria Capua Vetere, ha colpito ancora. L'occasione della vita gli sta capitando con l'appalto in corso riguardante la *Direzione lavori e collaudo dei lavori di "Ristrutturazione, riqualificazione, risanamento, recupero e restauro del Palazzo Teti Maffuccini"*, sito in via Roberto d'Angiò nel Comune di S. Maria Capua Vetere.

Infatti questo appalto di servizi, pubblicato in data 27 dicembre 2023 fino al 2 febbraio 2024, prevede compensi agli aggiudicatari per oltre 1 milione di Euro e Riccio ha predisposto un fantastico vestito su misura per l'ATP che vincerà, il cui mandatario è suo amico, che opera prevalentemente nell'area vasta della città metropolitana di Napoli, dove è nato e abita il Riccio, che ha già fatto fuori tutte le piccole ditte di Santa Maria Capua Vetere, soppiantate da ditte del napoletano.

Vi dimostriamo il perché del vestito su misura.

1) Ha indetto la gara in data 27/12/2023 e l'avviso è aperto fino al 2 febbraio 2024.

Peccato che il Bando, il Disciplinare di Gara e tutti gli atti annessi e connessi sono stati predisposti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, che non esiste più dal 01.01.2024. L'unico D.Lgs in vita dal 01.01.2024 è il D.Lgs. n. 36/2023; non solo, ma anche gli atti preparati prima della fine del 2023 ma dopo il 01.07.2023 dovevano essere preparati ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, che esplica la sua validità fin dal 01.07.2023. Restavano in piedi solo quei procedimenti che erano partiti con Determina a contrarre prima del 01.07.2023, cosa che non è il nostro caso. E perché Riccio ha fatto così? Semplice, perché l'operatore economico che vincerà la gara gli aveva già preparato da tempo tutta la documentazione di gara, che infatti è rimasta aderente al D.Lgs. n. 50/2016.

2) Ma ora entriamo nel merito. Contrariamente a tutti i principi che governano le gare d'appalto, in particolar modo quelle sopra soglia europea, che devono tendere a favorire la massima partecipazione, il Bando di gara in questione la impedisce, favorisce la "MINIMA" partecipazione, avendo imposto requisiti



assolutamente e illegittimamente restrittivi, al punto di scoraggiare la partecipazione di quasi tutti i grandi operatori. Infatti i requisiti richiesti dal bando contrastano con i principi normativi del D.Lgs n. 50/2016, benché quest'ultimo sia la norma in base alla quale sono stati predisposti gli atti di gara. Si tenga presente che, per principio generale, ogni stazione appaltante può prevedere negli atti di gara clausole anche più restrittive rispetto alla normativa vigente a condizione che siano "attinenti all'oggetto dell'appalto, proporzionate, adeguate e non discriminatorie".

Per i servizi analoghi, infatti, può essere utilizzato ogni tipo di servizio (progettazione, direzione lavori, collaudo, verifica progettuale, ed anche il concorso di progettazione) che ha dato luogo ad un contratto, regolarmente pagato e certificato dal committente (pubblico o privato che sia), salvo che la stazione appaltante non preveda norme più stringenti che, però, devono sottostare ai paletti posti dalla giurisprudenza, e non, come dice il fraudolento Disciplinare di gara (relativamente all'offerta tecnica, pagg. 45 e segg.), che addirittura prescrive l'esclusione dalla procedura nel caso in cui non si dimostri il possesso di "servizi identici" (e non analoghi) prendendo in considerazione per la gara di Direzione Lavori solo Servizi di Direzione Lavori, e per la gara di Collaudi solo Servizi di Collaudi.

Il Consiglio di Stato nella recente sentenza n.9596/2022 ha fornito in proposito delle importanti precisazioni concettuali, ricordando come la giurisprudenza abbia precisato che la nozione di servizi analoghi non è assimilata a quella di servizi identici, ma piuttosto che tale nozione sia concettualmente riferita a servizi afferenti al medesimo settore imprenditoriale o professionale.

Il Consiglio di Stato spiega che la *ratio* sottesa al requisito del pregresso svolgimento di servizi analoghi risiede nella scelta di temperare l'esigenza di selezionare un operatore qualificato con il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche; in questo modo si individua un operatore economico che possedendo precedenti esperienze nel medesimo ambito riesce a soddisfare il requisito di natura tecnica. Per tali ragioni la nozione di "servizi analoghi" non può essere assimilata a quella di "servizi identici". Affinché un servizio possa considerarsi analogo si deve poter ritenere che grazie a questo servizio il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere il servizio posto in gara, quindi: *«i servizi analoghi designano una categoria aperta di prestazioni accomunate da elementi caratterizzanti simili ed omogenei a quelli messi a gara e dialetticamente opposti ai servizi identici, connotati invece dall'essere una categoria chiusa di prestazioni aventi medesima consistenza di tipo e funzione»*. Scrive il Consiglio di Stato: *«per insegnamento giurisprudenziale... un servizio può dirsi analogo a quello posto a gara quando rientri nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui attiene l'appalto»*. Di qui il monito del Giudice Amministrativo: *«l'analogia non può comportare "identità"»*, bisogna quindi stare attenti a non sovrapporre il concetto di servizi analoghi al concetto di servizi identici, perché altrimenti si viola quella *lex specialis* che facendo riferimento a "servizi analoghi" intende conformare la procedura di gara in modo da garantire la massima partecipazione delle imprese operanti nel medesimo segmento di mercato. La sovrapposizione dei due concetti porterebbe infatti ad una errata coincidenza per effetto della quale sarebbero ammessi solo i candidati che dimostrassero di aver svolto servizi identici a quelli posti in gara.

Cosa si intende dunque per servizi analoghi?

Per "servizi analoghi" non si intende "servizi identici", essendo necessario ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti.

Si è in tale ottica attinto il principio secondo cui per servizi analoghi non debba intendersi "servizi" uguali o "identici" a quelli da appaltare, analogia e identità evocando concetti affatto differenti e non sovrapponibili. L'indagine va quindi condotta su terreno del concreto atteggiarsi dei servizi che formano oggetto dell'appalto, quale affiorante non solo dalla descrizione di esso fornita dal bando, ma dalle specificazioni evincibili dalle declaratorie e definizioni dei servizi per cui si concorre, recate dai capitoli tecnici che sono la sede più appropriata ove albergano le chiarificazioni concrete della natura e della sostanza delle attività che vanno a costituire in concreto le prestazioni che l'Amministrazione intende realizzare o di cui mira ad approvvigionarsi.

Ancora, **TAR Lazio Roma, Sez. III, 28.10.2022, n. 13991**

“...10.3.L'elaborazione giurisprudenziale stratificatasi sul punto si è dipanata nella costante ricerca di un equilibrio e nell'individuazione di un baricentro tra le confliggenti istanze di perseguimento dell'interesse dell'amministrazione alla scelta di un prestatore di servizi specificamente versato e qualificato nello svolgimento delle attività di cui l'amministrazione intende approvvigionarsi e quella dell'interesse, parimenti pubblico, alla massima partecipazione e al più ampio confronto concorrenziale, preordinato e funzionale, del resto, allo stesso conseguimento del primo indicato interesse pubblico all'individuazione dell'offerente più qualificato all'esecuzione dell'attività messa a gara.

Si è in tale ottica attinto il principio secondo cui per servizi analoghi non debba intendersi “servizi” uguali o “identici” a quelli da appaltare, analogia e identità evocando concetti affatto differenti e non sovrapponibili. Si è condivisibilmente affermato in proposito che “Nelle gare pubbliche, con il termine “servizi analoghi”, non si intendono i “servizi identici”, bensì una nozione più ampia che rende necessario per l'appaltante non accertare l'identità delle attività svolte, bensì ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti con l'intento di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis; il confronto deve essere condotto con criteri di logica e di proporzionalità, allo scopo di evitare eccessive restrizioni della concorrenza fra le imprese partecipanti (cfr. sul punto l'art. 30 comma 2 del codice, che vieta alle stazioni appaltanti ogni limitazione artificiosa della concorrenza, oltre all'art. 83 comma 2 del codice, che impone che i requisiti di partecipazione siano attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, sussistendo un pubblico interesse « ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti »). (T.A.R. Lombardia – Milano, sez. IV, 5/2/2021, n. 349).

Segnala il Collegio che all'insegna del favor participationis il Tribunale ha puntualizzato che “Nell'ambito delle gare pubbliche, sulla scorta del principio della massima partecipazione, la nozione di servizi analoghi non deve essere assimilata a quella di servizi identici, bensì deve ritenersi soddisfatta la prescrizione della legge di gara tutte le volte in cui il concorrente abbia dimostrato lo svolgimento di servizi che rientrano nello stesso settore imprenditoriale o professionale cui offerisce l'appalto”, dovendo l'interpretazione della legge di gara “essere condotta secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in modo da escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive e con un effetto sostanzialmente anticoncorrenziale e ciò in omaggio al principio per cui, in caso di dubbi esegetici, deve essere preferita la soluzione che consenta la massima partecipazione alla gara; in tale ottica, la giurisprudenza ha distinto la nozione di “servizi identici” da quella di “servizi analoghi” (o similari), allo scopo di garantire l'osservanza del principio di massima partecipazione alle gare pubbliche, pur nel rispetto della necessità di scelta degli operatori qualificati da parte delle Amministrazioni.”(T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 13/05/2020, n. 5010).

Sulla stessa linea esegetica si è puntualizzato che “Deve reputarsi analogo a quello posto a gara il servizio rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui offerisce l'appalto, cosicché possa ritenersi che il concorrente abbia maturato la capacità di svolgerlo. Ciò significa che la nozione di «servizi analoghi» non deve essere assimilata a quella di «servizi identici», occorrendo fare riferimento non tanto ad una identità ma ad una mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l'interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore di imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l'apertura del mercato attraverso l'ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità.”(T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 1 luglio 2020, n. 2726).

Nei medesimi sensi si è espresso anche il Giudice d'appello, secondo cui “per “servizi analoghi” non si intende “servizi identici”, essendo necessario ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti ...” (Consiglio di Stato, sez. IV, 11 maggio 2020, n. 2953).

Soggiunge al riguardo il Collegio che anche sul piano lessicale emerge la differenza tra “servizi analoghi” e “stessi servizi” o “identici servizi”, poiché l'attributo analogo non significa uguale, bensì assimilabile o simile e quindi non sovrapponibile.

L'indagine va quindi condotta su terreno del concreto atteggiarsi dei servizi che formano oggetto dell'appalto, quale affiorante non solo dalla descrizione di esso fornita dal bando, ma dalle specificazioni evincibili dalle declaratorie e definizioni dei servizi per cui si concorre, recate dai capitoli tecnici che sono la sede più appropriata ove albergano le chiarificazioni concrete della natura e della sostanza delle attività che vanno a costituire in concreto le prestazioni che l'Amministrazione intende realizzare o di cui mira ad approvvigionarsi...".

Insomma, voler prendere in considerazione per una gara di direzione lavori solo servizi di direzione lavori e non, ad esempio, servizi di progettazione, o di verifica progettuale, o di collaudi relativi a lavori simili, vuol dire porre in essere una vera e propria discriminazione che, se non immediatamente corretta, assume il significato di una vera e propria truffa a seguito di un reato già architettato nei dettagli.

Altro aspetto che rasenta il ridicolo è ad esempio quello che nell'ufficio di direzione lavori ci deve essere un ingegnere civile ma esperto di impianti, per cui ad esempio un ingegnere industriale specializzato in impianti secondo Riccio non ha i titoli sufficienti per partecipare, pur essendo di sicuro ingegnere esperto di impianti. Ridicolo che si ferma qui solo se la stupidaggine è stata effettuata in buona fede, ma se invece, seppur svelata, non viene prontamente modificata, è la spia evidente di un pacco già preparato nei minimi dettagli.

Il ridicolo viene raggiunto quando il Riccio, CHE HA RISERVATO PER SE', GUARDA CASO, ANCHE IL RUOLO DI RUP, si riserva anche il giudizio sul "Grado di analogia" dei servizi svolti negli ultimi 5 anni per prestazioni di direzione lavori (5 punti per ogni servizio affine per un massimo di 15 punti) ed il "Grado di analogia" dei servizi svolti negli ultimi 5 anni per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (c'è sempre qualcuno più analogo di te), come se poi il problema della sicurezza negli edifici potesse essere diverso caso per caso, riservando a questo insindacabile giudizio ben $15 + 15 = 30$ punti!!! Si possono avere ancora dubbi su un pacco preconfezionato???. Riteniamo a questo punto che il Riccio riserverà per sé anche il ruolo di Presidente di Commissione di Gara.

Ebbene non lo si crederà, ma le baggianate (siamo benevoli) non finiscono qui.

Infatti tra i modelli per partecipare alla gara c'è anche quello per l'offerta economica (!!!), dimenticando che in data 20 Maggio 2023, e cioè un mese e 20 giorni dopo il D.Lgs 36/2023, è entrata in vigore la legge n. 49 del 21 Aprile 2023 sull'equo compenso, che vieta i ribassi sulle spettanze professionali. Per cui il paragrafo n. 17 del Disciplinare di gara, che dovrebbe governare i 10 punti riservati all'offerta economica, si presta solo al ridicolo.

In conclusione il presente esposto ha l'obiettivo di evitare una truffa architettata da Riccio e di evitare un mare di ricorsi e l'annegamento sotto una marea di ridicolo dell'intera Amministrazione, colpevole, questo sì, del reato di *culpa in vigilando*.

Gruppo Ingegneri & Architetti Casertani